



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n..... del

INDICE

CAP. I

- Art. 1** - Disciplina del servizio
- Art. 2** - Definizione del servizio
- Art. 3** - Organico dei veicoli
- Art. 4** - Condizioni di esercizio
- Art. 5** - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 6** - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7** - Ambiti operativi territoriali
- Art.8** - Commissione comunale consultiva – Osservatorio comunale

CAP. II

- Art. 9** - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
- Art. 10** - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 11** - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 12** - Contenuti del bando
- Art. 13** - Presentazione delle domande
- Art. 14** - Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 15** - Inizio del servizio
- Art. 16** - Validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 17** - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 18** - Comportamento del conducente in servizio
- Art. 19** - Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio
- Art. 20** - Interruzione del trasporto
- Art. 21** - Trasporto persone con disabilità
- Art. 22** - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione
- Art. 23** - Tariffe
- Art. 24** - Turni ed orari di servizio
- Art. 25** - Trasporto bagagli ed animali
- Art. 26** - Forza Pubblica

CAP. III

- Art. 27** - Attività di controllo
- Art. 28** - Diffida
- Art. 29** - Sanzioni
- Art. 30** - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 31** - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 32** - Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 33** - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 34** - Irrogazione delle sanzioni
- Art. 35** - Disposizioni finali

CAPO I

ART. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.
2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" come modificata e aggiornata dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12;
 - DPR 24 luglio 1977, n.616 art. 85;
 - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo decreto correttivo e integrativo 10 settembre 1993, n. 360;
 - DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";
 - D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 31 maggio 1994 n. 2009 "Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei taxi e di noleggio di autovettura con conducente";
 - Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 6 rubricato "Interventi per il potenziamento del servizio taxi".
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nelle materie non previste da altra norma dal T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o collettivo, di massimo 9 (nove) persone compreso l'autista, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze

territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ART. 3 **Organico dei veicoli**

1. La Provincia definisce, attraverso una metodologia di calcolo di parametri socio-economici e territoriali, il numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali.
2. L'organico dei veicoli regolarmente definito dalla Provincia alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - servizio di taxi con autovettura: zero licenze;
 - servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: massimo n 10 (dieci) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
 - in aggiunta al numero d'organico stabilito per vetture di N.C.C. può essere rilasciata una autorizzazione riservata al servizio specifico di trasporto persone con disabilità.
3. L'organico di cui al comma 2 è unicamente riferibile ad autovetture e ad un corrispondente numero di licenze e autorizzazioni.
4. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 8, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e delle determinazioni della Provincia.

ART. 4 **Condizioni di esercizio**

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione da rilasciarsi alle figure giuridiche ex art.7 della legge n. 15 gennaio 1992, n. 21 a cui si rimanda integralmente.
2. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi di cui al comma 1 e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
5. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno come previsto dal successivo art. 5.
6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione e dalle figure previste dall'art. 10 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.
7. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
8. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 5

Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 si provvede al rilascio per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- Comune di Castell'Arquato e relativo stemma comunale;
- numero d'ordine progressivo;
- dicitura in colore nero "servizio pubblico".

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della stessa legge, si provvede per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:

- a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- b) un contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Castell'Arquato e relativo stemma comunale;
 - numero d'ordine progressivo;
 - dicitura in colore nero "NCC".

3. In relazione all'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 non sono previsti e pertanto consentiti, fasce, stemmi o scritte sui veicoli adibiti a servizio di taxi, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e dell'insegna relativa al servizio di "radio taxi".

ART. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, nei casi di necessità accertati, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale e in quello degli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 a cui si fa integrale rimando.

4. Sino a quando non sarà effettuato il servizio taxi sul territorio è ammesso lo stazionamento su aree pubbliche da parte degli autoveicoli di N.C.C., in appositi spazi definiti dalla Polizia Locale.

ART. 8

Commissione Comunale consultiva – Osservatorio Comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, compresi i compiti del Comitato permanente per il monitoraggio del servizio di cui all'art. 6 lettera g) della legge n. 248/06, è costituita una commissione comunale consultiva.
2. La commissione consultiva è istituita con provvedimento del Sindaco ed è composta da:
 - Sindaco o Assessore/Consigliere delegato alle attività produttive con funzione di Presidente;
 - due rappresentanti dei gruppi consiliari di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza;
 - Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o suo delegato;
 - un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - un rappresentante per ciascuna delle Associazioni degli utenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.Per ciascuno dei membri di cui sopra può essere nominato un supplente.
In sede di nomina della commissione sarà comunque garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
3. La commissione comunale si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Funge da segretario della commissione un funzionario del Comune.
4. La commissione comunale svolge, per quanto concerne le competenze del Comune, funzioni e ruoli analoghi a quelle assegnate alla commissione provinciale. Essa elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre agli organi competenti.
5. La commissione consultiva dura in carica quattro anni. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.
6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti scritta da almeno tre membri. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 24 ore prima della data stabilita.
7. Le sedute della Commissione possono essere di prima e seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
8. La partecipazione alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito.
9. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salvo la nomina del sostituto.
10. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

CAPO II

ART. 9

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente le figure giuridiche indicate all'art.7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 10

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese membro dell'Unione Europea.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. In caso di domande concorrenti, qualora il numero delle istanze regolari pervenute sia superiore al numero delle autorizzazioni e licenze concedibili, le istanze verranno esaminate tenendo conto del titolo preferenziale previsto dall'art.8, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21:
 - aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
5. In aggiunta al titolo preferenziale previsto dalla normativa, in caso di domande concorrenti le stesse verranno esaminate tenendo conto del seguente ordine prioritario:
 - operatore in possesso di altra licenza di N.C.C. rilasciata dal Comune da almeno due anni che ha svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - operatore che non è titolare di alcuna licenza di taxi o di alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
 - operatore in possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. 443/1985;
 - operatore intenzionato a svolgere il servizio mediante autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria.
6. A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico della presentazione delle domande tenuto conto della data e dell'orario di arrivo al protocollo generale del Comune e/o dell'Unione se il Servizio risulta conferito.
7. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 11

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta del Comune o dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, in caso di conferimento del Servizio, provvede alla nomina di una commissione di concorso che sarà presieduta dal Responsabile del Servizio e composta da altri due membri nominati tra persone esperte in materia da individuarsi nell'ambito del settore competente di regolamentazione delle attività economiche e/o nell'ambito dell'Ufficio di Polizia Locale. In sede di nomina della commissione sarà comunque garantita la parità di genere.

2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

ART. 12 **Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
 - il numero e la tipologia delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione;
 - l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e che danno luogo a preferenza;
 - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento.

ART. 13 **Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando di pubblico concorso. Le domande pervenute prima o fuori termine saranno rigettate.
2. Nelle domande di cui al comma 1, oltre alle generalità complete del richiedente, dovrà essere dichiarato e/o documentato quanto richiesto dal bando rispetto ai requisiti necessari per la partecipazione ed inoltre il possesso:
 - del requisito preferenziale di cui all'art.8, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21 con l'indicazione del periodo di servizio prestato;
 - di altri titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
3. Costituiscono presupposti per l'esercizio dell'attività:
 - a) possedere l'idoneità professionale consistente in:
 - essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) previsto per la guida dei veicoli in discorso;
 - essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 della competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese membro dell'Unione Europea;
 - b) possedere l'idoneità morale consistente in:
 - non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 - non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
 - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n.75;
 - non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge,
 - non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;

- non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- non aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 9/10/90 n. 309);
- non aver violato gli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti).

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

- c) essere tra le figure giuridiche e le altre forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio auto con conducente, così come previsto dall'art.7 della L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- d) avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio;
- e) non aver trasferito ad altri precedente licenza o autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi 5 anni;
- f) avere la disponibilità nell'ambito del territorio comunale, in base ad un valido titolo giuridico e in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di destinazione d'uso, in materia urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi e ogni altra eventuale normativa attinente, di una sede e di una rimessa ove l'autovettura soste, sia a disposizione dell'utenza e presso la quale deve iniziare e terminare ogni singolo servizio;
- g) non incorrere nelle situazioni di divieto di cumulo di licenza taxi e autorizzazione di noleggio con conducente;
- h) non esplicare altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dello svolgimento del servizio;
- i) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- j) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune di Castell'Arquato sia da parte di altri Comuni;
- k) svolgere l'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia ivi compreso il regolamento comunale;
- l) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.

Nei casi consentiti gli interessati potranno ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal DPR 445/2000 in quanto compatibile con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La verifica relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali ci si è avvalsi dell'autocertificazione ai sensi di legge, verrà eseguita d'ufficio e le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate secondo le modalità vigenti.

ART. 14

Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio trasferito.

ART. 15
Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 16
Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte, in qualsiasi momento, a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento.
2. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento la licenza per taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa, revocata o dichiarata decaduta.

ART. 17
Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. La richiesta di trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del comma 2 dell'art.9 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Responsabile del Servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituiti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al comma 2, 2 bis e 3 dell'art. 10 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Responsabile del Servizio per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente, altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 18

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di:
 - prestare il servizio con regolarità;
 - comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto, coadiuvandoli nella salita e nella discesa;
 - far accomodare, di norma, il cliente sui sedili posteriori;
 - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - avere un abbigliamento decoroso e comunque corretto nei confronti degli utenti;
 - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - segnalare tempestivamente all'ufficio di Polizia Locale l'eventuale rottura dei sigilli del tassametro ovvero il suo cattivo funzionamento;
 - tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - segnalare, attraverso l'apposito segnale la condizione di taxi libero o occupato;
 - seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - applicare sul mezzo esclusivamente i distintivi di riconoscimento o gli adesivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
 - comunicare all'ufficio che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.
2. E' fatto divieto di:
 - interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato.
3. Restano a carico dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 19

Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio

1. Gli utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente e al termine della corsa, dopo essersi accertati di non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura, pagare il dovuto.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
 - salire o scendere dal veicolo in movimento;

- portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti o pericolosi;
 - distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura.
3. L'inosservanza dei predetti divieti o doveri dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
 4. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'utente dovrà corrispondere l'importo corrispondente al ripristino in servizio del veicolo, nei casi in cui sia riscontrata la sua responsabilità nel danneggiamento dello stesso oppure di parti o apparecchiature interne o esterne all'abitacolo.

ART. 20

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21

Trasporto persone con disabilità

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti con disabilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.

ART. 22

Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Servizio di Polizia Locale tutte le volte che se ne ravvisi la necessità dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro il titolare dell'autorizzazione, entro il termine assegnato, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza il competente Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. Il titolare della licenza od autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo di servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sulla licenza od autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 23

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono fissate dal Comune, sentita la commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di personale, ammortamento ecc.) e sulla base di eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con N.C.C. per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 24

Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria.
2. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dal Sindaco.

ART. 25

Trasporto bagagli ed animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio altresì il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 26

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III

ART. 27

Attività di controllo

1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea, è svolto dalla Polizia Locale e da ogni altra Forza Pubblica.
2. Le commissioni Provinciali e Comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti relativi al servizio di trasporto non di linea. Allo scopo possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 28

Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - non eserciti con regolarità il servizio;
 - non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;

- non mantenga il mezzo nel dovuto stato di conservazione e di decoro;
 - muti l'indirizzo della rimessa e/o della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza la prescritta comunicazione al competente Servizio;
 - si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - non osservi gli obblighi e le prescrizioni di cui all'art.18 "Comportamento del conducente in servizio".
2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli quando ricorrenti.

ART. 29

Sanzioni

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
- a) con le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente;
 - b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 30

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,82 ad un massimo di €. 258,23 per la violazione all'art. 4, comma 4;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 516,46 per la violazione all'art. 4, comma 1 e comma 5;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 516,46 per la violazione all'art. 6, comma 1;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,82 ad un massimo di €. 258,23 per la violazione agli artt. 18 e 20;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 516,46 per la violazione agli artt. 21, 22 e 23.
2. Ai sensi della L. n.689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

ART. 31

Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio sospende la licenza o l'autorizzazione, su segnalazione degli organi di vigilanza, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

- violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 30;
 - violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - mancata sostituzione o mancato ripristino dello stato di conservazione e di decoro del veicolo entro il termine assegnato;
 - affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/1992.
2. Il Responsabile di Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

ART. 32

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- quando in capo al titolare della licenza o autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento;
 - quando la licenza o l'autorizzazione sia stata ceduta, in violazione alle norme contenute nell'art. 17 del presente regolamento o, conferita in modo difforme da quanto prescritto dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente regolamento,
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nell'esercizio del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

ART. 33

Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17 del presente regolamento;
 - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
 - per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi, fatto salvo proroga da richiedersi entro detto termine, per motivi di forza maggiore.

ART. 34

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

ART. 35
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.
